

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1572

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLOMBO VITTORINO, BARBI PAOLO, BISAGLIA, BOVA,  
BUFFONE, CASSIANI, COLASANTO, FODERARO, NUCCI,  
PUCCI ERNESTO, CAVALLARO FRANCESCO**

*Presentata il 29 luglio 1964*

**Contributi per sopperire ai danni arrecati ai pescatori riuniti in cooperative e autonomi dalle mareggiate del 1962 e dai fenomeni atmosferici dell'inverno 1962-63**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le eccezionali inclemenze atmosferiche dell'autunno 1962 e dell'inverno 1962-63, hanno provocato danni incalcolabili sia ai pescatori della piccola pesca sia alle cooperative e loro Consorzi, che hanno in gestione bacini di acqua salsa o salmastra, sia ai piscicoltori privati.

I pescatori in certi mari hanno avuto distrutte quasi tutte le loro attrezzature da pesca dalle mareggiate che si sono susseguite con inaudita violenza durante l'autunno e l'inverno decorsi; mentre alcune cooperative della piccola pesca e loro Consorzi, che hanno la conduzione di bacini in acque salse o salmastre, e i piscicoltori privati si sono visti non solo colpiti dalle gelate nel materiale già pervenuto a maturazione, ma hanno dovuto accusare la distruzione pressoché totale degli avanotti esaminali con la conseguenza di privarli per almeno due anni della pesca che si ripromettevano di turbare gravemente i loro programmi di coltivazione.

L'evento dannoso delle mareggiate con perdita delle reti da parte dei pescatori della piccola pesca si è verificato non soltanto nelle zone dell'Alto Adriatico, dove per la conformazione di quel mare, che può considerarsi chiuso quando soffia il vento di scirocco, il fenomeno delle alte maree ha col-

pito tanto funestamente la stessa città di Venezia; ma si è verificato con insolita frequenza anche altrove, come ad esempio sulle coste della Calabria, già tormentate da altre avversità atmosferiche in epoca abbastanza recente; così come le gelate eccezionali hanno danneggiato il patrimonio ittico non soltanto nelle valli da pesca dell'Alto Adriatico ma anche nei bacini delle coste toscane e campane e del Medio Adriatico, dove i danni non sono stati meno disastrosi per quella massa di modesti pescatori che si promettevano un diverso ricavo dallo sfruttamento degli usi civici di pesca.

Varie provvidenze sono state emanate per andare incontro ai danneggiati da calamità naturali. Dalla legge 19 luglio 1908, n. 445, a tutt'oggi lo Stato ha sempre provveduto o a mezzo del Ministero dei lavori pubblici, o a mezzo del Ministero dell'agricoltura o a mezzo del Ministero dell'industria e del commercio ad eseguire direttamente le opere necessarie al ristoro dei danni o ad elargire contributi e particolari forme di credito e di garanzia agli agricoltori ed alle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate.

Ultime in ordine di data, ma non di importanza, la legge 28 gennaio 1960, n. 31, la

legge 10 febbraio 1962, n. 73, la legge 2 marzo 1963, n. 265, la quale eleva il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dalla legge 28 gennaio 1960, n. 31, sopra citata, da lire 6 miliardi e 500 milioni a lire 10 miliardi e 300 milioni. Unici fin'ora dimenticati dallo Stato i pescatori della piccola pesca ed i piscicoltori, i quali mancano di precise provvidenze che li assistano. I pescatori possono ottenere dalla F.A.R.P. un sollievo ai danni subiti, ma esso è di entità tale da considerarsi irrisorio, anche perché la F.A.R.P. non dispone di fondi sufficienti da destinare alle opere di assistenza. E d'altra parte i nuovi compiti da affidare alla F.A.R.P. attraverso il credito fiduciario alle cooperative pescatori ed ai pescatori operanti su scafi muniti di motore fino a 60 cavalli di potenza, consiglia di alleggerire la F.A.R.P. dai compiti di assistenza per i danni provocati da calamità atmosferiche.

Perciò si è ritenuto necessario proporre col seguente apposito progetto di legge l'eroga-

zione di 500 milioni di contributi aventi lo scopo non di integrare i danni subiti, ma di sollevare i pescatori e piscicoltori nonché le cooperative e loro consorzi, dai danni stessi. Inoltre si è previsto di autorizzare il Ministero della marina mercantile ad iscrivere in bilancio la somma di lire 200 milioni all'anno per andare incontro ai pescatori della piccola pesca, soci di cooperative ed autonomi nel ristoro parziale dei danni che essi dovranno sopportare a causa delle mareggiate che senza dubbio si verificheranno anche durante gli esercizi finanziari futuri.

La misura del contributo è ragguagliata al 50 per cento dei danni subiti ed accertati, assegnabili su domande da presentarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge per i danni subiti a causa delle mareggiate e delle gelate verificatesi nell'autunno 1962 e nell'inverno 1962-63, ed entro 90 giorni dal prodursi dell'evento dannoso per i danni che si verificheranno in futuro.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere ai pescatori soci di cooperative della piccola pesca ed autonomi, contributi per i danni subiti alle reti ed alle altre attrezzature da pesca a causa delle mareggiate e delle gelate dell'autunno 1962 e dell'inverno 1962-63.

È pure autorizzato a concedere contributi, da convertirsi in materiale da semina, alle cooperative pescatori e loro Consorzi ed ai piscicoltori operanti in acque salse o salmastre, che abbiano subito danni agli allevamenti ittici a seguito delle gelate verificatesi nello stesso periodo di tempo.

### ART. 2.

Il contributo è concesso nella misura fino al 50 per cento del danno subito ed accertato.

### ART. 3.

Il contributo di cui agli articoli precedenti, è concesso nei limiti di spesa complessivi di lire 500 milioni.

## ART. 4.

Il Ministero della marina mercantile è inoltre autorizzato ad iscrivere nel proprio bilancio la somma di lire 200 milioni per ciascun esercizio finanziario per l'erogazione di contributi per sopperire ai danni che saranno arrecati a seguito di mareggiate ai soci delle cooperative pescatori ed ai pescatori autonomi.

In caso di danni arrecati alle cooperative della pesca e loro Consorzi a seguito di gelate i contributi dovranno essere sempre convertiti in materiale da semina.

## ART. 5.

Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alle Capitanerie di porto, per i danni verificatisi per le mareggiate e gelate dell'autunno 1962 e dell'inverno 1962-63 entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entro 90 giorni dal prodursi dell'evento dannoso per i danni che si verificherranno nel corso degli esercizi finanziari successivi.

## ART. 6.

Alla spesa di lire 500 milioni prevista dall'articolo 3, si provvede con corrispondente riduzione del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## ART. 7.

Per l'esame ed il parere sulle domande di contributo è costituito un Comitato tecnico composto da:

- 1) il Ministro della marina mercantile o un suo delegato;
- 2) un rappresentante dell'organizzazione delle Cooperative pescatori più rappresentativo della categoria;
- 3) un rappresentante del Consorzio nazionale cooperative pescatori;
- 4) un rappresentante della Federazione nazionale imprese di pesca;
- 5) un esperto di pesca.

A fungere da segretario del Comitato verrà chiamato un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al settimo.

## ART. 8.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.